

Gli enti sportivi dilettantistici

dott. Guido Fierro



Ci sono solo 4 sport professionistici in Italia:

- Calcio
- Basket
- Golf
- Ciclismo

Tutti gli altri sport sono dilettantistici.

Le compagini sportive dilettantistiche possono assumere forme giuridiche come associazioni o società di capitali, rispettando requisiti normativi specifici e contribuendo alla diffusione della cultura dello sport. Gli enti sportivi dilettantistici, a differenza dei professionistici, non hanno scopo di lucro, oppure lo scopo di lucro è attenuato, e perseguono una prevalente finalità altruistica (i professionistici svolgono la propria attività con finalità lucrativa e solo nelle forme di srl e spa)

Evoluzione Normativa

L. n. 398/1991 – di natura tributaria (enti sportivi con proventi non superiori a 100 mln. di lire, limite poi elevato con successive modifiche a 250.000 euro)

L. n. 289/2002 – l'art. 90 ha esteso le suddette disposizioni fiscali anche alle società sportive dilettantistiche (SSD) costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro, individuandone i requisiti necessari

L. n. 128/2004 – ha introdotto l'utilizzo delle società cooperative ed eliminato l'obbligo di conformarsi alle norme e direttive CONI negli statuti, nonché la necessità di stabilire le modalità di riconoscimento ad o una o più federazioni sportive nazionali del CONI

L. n. 186/2004 – l'art. 7 dispone che le agevolazioni fiscali sono rilasciate dal CONI, unico organismo certificatore dell'attività sportiva svolta dalle SSD E ASD.

L. n. 205/2017 – "aborto normativo" per SSD con scopo di lucro, abrogate con l. n. 96/2018

RIFORMA DEL DIRITTO DELLO SPORT (d. lgs. nn. 36, 37, 38 e 39/2021 più correttivi d. lgs. nn. 163/2022 e 120/2023 più reg. Presidenza Consiglio Ministri 29.1.24, ci si prepara a un TU sport)

D. Lgs. n. 36/2021 – riforma distinzione enti sportivi dilettantistici e professionistici, lavoro sportivo, scopo di lucro (o meno)

D. Lgs. n. 39/2021 – adempimenti organismi sportivi, RASD (Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche), personalità giuridica

D. lgs. n. 163/2022 – divieto società di persone, sì a società cooperative ed enti del Terzo Settore (ETS)

D. lgs. n. 120/2023 – patrimonio minimo per associazioni sportive riconosciute, regimi pubblicitari

Codice Terzo Settore (d. lgs. n. 177/2017)

Costituzione – art. 33



Enti sportivi dilettantistici (ESD)

Requisiti ex art. 90, comma 18, della l. 289/2002

- 1) assenza di fini di lucro dell'associazione sportiva
- 2) rispetto del principio della democrazia interna
- 3) gratuità degli incarichi degli amministratori; divieto di ricoprire cariche sociali in altri ESD nell'ambito della medesima disciplina

Regolamentazione statuto ESD ex d. lgs. 36/2021 (artt. 7,8,9) e pubblicità con iscrizione al RASD ex d. lgs. 39/2021
denominazione ente, oggetto sociale (esercizio stabile e principale organizzazione e gestione attività sportive dilettantistiche), rappresentanza legale, assenza fini di lucro, norme interne inerenti ai principi di democrazia e uguaglianza di diritti degli associati, redazione rendiconti economico-finanziari, modalità scioglimento e devoluzione patrimonio



Forme Giuridiche

- a) società di capitali e cooperative;
- b) associazioni prive di personalità giuridica, disciplinate dagli artt. 36 ss. c.c.;
- c) associazioni con personalità giuridica di diritto privato (dPR 361/2000);
- d) ETS iscritti nel RUNTS (Registro nazionale degli enti del terzo settore) e disciplinati dal CTS

NO: società di persone (ma sì se già ETS), fondazioni, comitati

Gli ESD devono conformarsi alla federazione a cui si affiliano e alla disciplina federale: nel calcio la FIGC, compatibilmente con l'art. 117 Cost. (materia competenza esclusiva Stato), con il suo Statuto e le NOIF

Il lucro attenuato

La regola generale è l'assenza dello scopo di lucro, ma vi è la possibilità di un lucro "attenuato" in caso di **società di capitali o cooperative (non a mutualità prevalente)**, in tal caso la **SSD** può, all'interno del proprio statuto, prevedere (o escludere) quanto segue:

- rivalutare il capitale, con imputazione allo stesso di una quota degli utili e degli avanzi di gestione annuali inferiore al 50% e nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati calcolati dall'ISTAT nel periodo dell'esercizio sociale degli incrementi patrimoniali;
- distribuire i dividendi, aumentare gratuitamente il capitale sociale o emettere strumenti finanziari a beneficio dei soci, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato;
- rimborsare al socio, in caso di scioglimento del rapporto sociale, il capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato

N.B. le disposizioni fiscali richiedono l'esclusione del lucro soggettivo nello statuto sociale, perciò c'è bisogno di coordinamento tra le discipline.

Democraticità e uguaglianza

L'art. 7, comma 1, lett. e), d. lgs. n. 36/2021 menziona come contenuto necessario delle sole **ASD** "*le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati*".

Gli associati devono partecipare attivamente con diritto di elettorato attivo (un voto per ogni associato) e passivo (se l'associato ha i requisiti necessari)

Ciò vale per le associazioni, ma non per le società, alle quali si applicano le norme del c.c.



Attività sportive e terzo settore


- Art. 6 d. lgs. 36/2021: gli ESD possono costituirsi in ETS iscritti al RUNTS: quindi anche da società di persone se già ETS (disparità di trattamento), ma non fondazioni e comitati nonostante già ETS
- Art. 9 d. lgs. 36/2021: oltre alle attività sportive primarie, quelle secondarie e strumentali rispetto alle principali, conformemente al principio di prevalenza, devono essere indicate nello statuto.
- Le ESD che non sono ETS possono svolgere in via stabile e principale solo le attività sportive riconosciute dal CONI, mentre le altre sono secondarie e strumentali
- Gli ETS, invece, possono svolgere ulteriori attività di interesse generale (art. 5 CTS) senza che siano valutate come secondarie, con la conseguenza che l'attività principale sportiva non deve essere l'unica né prevalente

Differenziazione regimi giuridici ESD e ETS: i registri RASD e RUNTS

- Il Registro Nazionale Associazioni Sportive Dilettantistiche (RASD) è l'unico strumento certificatore dello svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica (art. 10 d. lgs. 36/21 e reg. PCdM 29.1.24)
- Altro è il Registro Unico Terzo Settore (RUNTS), dove sono iscritti gli ETS, che se svolgono attività sportiva non hanno la qualifica di ASD o SSD
- In caso di conflitto tra i due ordinamenti prevalgono le norme del CTS. L'art. 6, comma 2, d. lgs. 36/21 stabilisce la seguente gerarchia: 1) CTS, 2) d. lgs. 36/2021, 3) c.c.
- Mentre per gli ESD è necessario esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche per iscriversi al RASD, per gli ETS l'iscrizione al RASD non è subordinata alla prevalenza dell'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica, ma basta esser già iscritti al RUNTS.
- L'art. 14 d. lgs. 39/2021 disciplina il rapporto tra i due registri: *a)* le ASD acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione al RASD (in deroga a quanto previsto dal DPR 361/2000), *b)* se l'ASD era già riconosciuta ai sensi del DPR 361/2000, l'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche è sospesa finché è attiva quella presso il RASD, *c)* se è ETS, l'iscrizione presso il RUNTS resta efficace e la cancellazione dal RUNTS comporta la cancellazione dal RASD quale persona giuridica (l'iscrizione al RUNTS è condizione necessaria e sufficiente per essere iscritti al RASD).

Riconoscimento della personalità giuridica

- Società di capitali
Normalmente Registro delle Imprese, ma confluiscono automaticamente nel RASD
- Associazioni
Normalmente registro ex d.P.R. 361/2000, ma il RASD sostituisce a tutti gli effetti tale registro (d. lgs. 39/21) , con conseguente assunzione da parte dell'ente della c.d. autonomia patrimoniale perfetta, idonea a renderlo unico soggetto responsabile delle proprie obbligazioni. Vi sono dunque tre vie: 1) d.P.R. 361/2000, 2) RUNTS, 3) RASD



Il patrimonio degli enti dilettantistici

Diversamente da quanto previsto per l'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, dove non è richiesta una soglia minima per le associazioni, ma la verifica dell'adeguatezza rispetto alla realizzazione dello scopo prefissato nonché di consistenza, possono ottenere personalità giuridica solo le ASD iscritte al RASD con patrimonio minimo pari a una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro

(art. 14, comma 3 ter, d lgs 39/2021)

L'obbligo di verifica è posto a carico del notaio che redige l'atto costitutivo o lo statuto di un'associazione

Per l'iscrizione al RUNTS da parte degli ETS il patrimonio minimo è di 15.000 euro (art. 22, comma 4, CTS). Perciò per gli ETS non vi è bisogno di tale verifica, in quanto superflua (tra i due ordinamenti prevale CTS e RUNTS).

Diverso è il discorso per le società di capitali



Grazie per la vostra attenzione e partecipazione!

